Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 145

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 27 giugno 1953 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c.c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganasi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1953

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1953, n. 460.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Suore Terziarie Domenicane Sapelline, con sede in Torino.

N. 460. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, col quale, sulla proposta de Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle Suore Terziarie Domenicane Sapelline, con sede in Torino; il medesimo Istituto viene autorizzato al trasferimento in suo favore di alcuni immobili da esso posseduti « animo domini » da epoca preconcordataria, situati in comune di Moncalieri e valutati L. 2.660.207 e viene inoltre autorizzato ad accettare la donazione consistente in alcuni immobili situati in Moncalieri e valutati L. 278.425.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1953
Atti del Governo, registro n. 77, *foglio n.* 59. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1953, n. 461.

Riconoscimento della personalità giuridica della Vice-Provincia Siciliana dell'Ordine di Santa Maria della Mercede, con sede nel comune di San Cataldo (Caltanissetta).

N. 461. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Vice-Provincia Siciliana dell'Ordine di Santa Maria della Mercede, con sede nel comune di San Cataldo (Caltanissetta) e viene autorizzato il trasferimento a favore della medesima di alcuni immobili, valutati lire un milione, posseduti « animo domini » dall'Ente da epoca preconcordataria, situati in comune di San Cataldo, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1953
Atti del Governo, registro n. 77, *foglio n.* 61. — PALLA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1953.

Rimozione dalla carica del sindaco del comune di Lacedonia (Avellino).

AL CAPO DELLO STATO

Il sindaco di Lacedonia (Avellino), sig. Angelo Quatrale, ha assunto, immediatamente dopo la sua elezione, avvenuta nel giugno 1952, un atteggiamento di aperta ostilità verso le autorità governative, sobillando anche contro di esse l'opinione pubblica mediante una propaganda denigratoria e la diffusione di notizie false e tendenziose, che hanno creato tra la popolazione un preoccupante stato di allarme nei riflessi dell'ordine pubblico.

Una prima manifestazione di tale condotta intemperante e faziosa è stata offerta dal predetto amministratore — pochi giorni dopo la prestazione del prescritto giuramento — in occasione della richiesta, rivoltagli dalla Prefettura, di fornire, a norma di legge, alcuni dati statistici riflettenti gli amministratori comunali.

Nel rifiutarsi, infatti, di aderire alla richiesta stessa, il Quatrale indirizzava al prefetto una lettera contenente apprezzamenti quanto mai arbitrari ed offensivi nei riguardi degli organi governativi centrali e periferici, per cui veniva sospeso dalle funzioni di ufficiale del Governo e denunziato all'autorità giudiziaria.

Ad onta di tali provvedimenti, che avrebbero dovuto essere di monito per una maggiore comprensione dei doveri inerenti alla carica, egli non ha desistito dal suo atteggiamento, svolgendo sia in riunioni private, tenute talora anche nei locali della sede municipale sia in pubblici comizi, subdola e faziosa propaganda contro le autorità governative.

Ed infatti, in uno di questi comizi, tenuto recentemente, il predetto amministratore, dopo aver accennato a presunte minacce da parte della Prefettura, ha addebitato agli organi di questa la responsabilità del diniego di approvazione di deliberazioni relative all'esonero di imposte e tasse in favore delle categorie dei lavoratori, falsando, in tal modo, la realtà, in quanto trattavasi di esenzioni non consentite dalla legge a causa delle deficitarie condizioni del bilancio del Comune.

Nella stessa occasione, inoltre, allo scopo di eccitare viepiù gli animi contro il Governo, ha addebitato a questo la fucilazione in un paese dell'Italia di 62 lavoratori, rei soltanto di avere chiesto lavoro, e presunti atti arbitrari a danno dei cittadini.

Ad accentuare lo stato di viva apprensione, suscitata fra la popolazione dal suo discorso, ha concorso, poi, la notizia che il Quatrale, in una riunione svoltasi nella locale sezione del suo partito, avrebbe affermato che la vittoria di questo, nelle prossime consultazioni elettorali, era ormai sicura anche se, per conseguirla, si fosse resa necessaria una rivoluzione con spargimento di sangue.

Il Prefetto di Avellino, considerato che il predetto amministratore, con la sua condotta palesemente in contrasto con i doveri inerenti alla carica, ha creato un'atmosfera di viva

tensione, ponendo le premesse di possibili gravi turbative dell'ordine pubblico, lo ha sospeso dalla carica stessa, proponendone, altresì, la rimozione, ai sensi dell'art. 149 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale.

Ritenuto che, nel caso in esame, ricorrono gli estremi di cui alla citata disposizione di legge, è stato predisposto l'unito schema di decreto di rimozione del predetto sindaco dalla carica.

Col decreto stesso — che mi onoro di sottoporre alla firma della S.V.Ill.ma — viene, inoltre, fissato in tre anni il periodo della di lui ineleggibilità, ai sensi del comma ottavo del citato art. 149.

Roma, addì 23 maggio 1953

Il Ministro: SCELBA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il sindaco di Lacedonia (Avellino), con assoluta incomprensione dei doveri inerenti alla carica ricoperta, ha svolto, mediante divulgazione di notizie false e tendenziose, una propaganda sobillatrice contro gli organi governativi, creando localmente uno stato di viva apprensione, gravemente pregiudizievole per l'ordine pubblico;

Ritenuto che ricorrono gli estremi di cui all'art. 149 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale per ordinarne la rimozione dalla carica;

Visti il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, numero 148, ed il testo unico 5 aprile 1951, n. 203;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Angelo Quatrale, sindaco del comune di Lacedonia, è rimosso dalla carica e non potrà essere rieletto se non dopo tre anni dalla data del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1953

EINAUDI

SCELBA

(2984)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 marzo 1953.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 44, convertito nella legge 10 aprile 1936, n. 1024, che istituisce l'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.);

Visto il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1346, che stabilisce l'ordinamento dell'Azienda predetta;

Visto il proprio decreto 2 gennaio 1952, con il quale è stato costituito il Consiglio di amministrazione dell'Azienda medesima per il triennio 1° gennaio 1952-31 dicembre 1954;

Viste le dimissioni presentate dal prof. Livio Cambi dalla carica di membro del suddetto Consiglio di amministrazione;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro;

Decreta:

Il prof. dott. Vincenzo Caglioti è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M I.) in sostituzione del prof. Livio Cambi, dimissionario.

Roma, addì 16 marzo 1953

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per l'industria e commercio
CAMPILLI

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1953
Registro n. 78 Presidenza, foglio n. 269. — FERRARI

(3053)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 giugno 1953.

Devoluzione alla Regione Trentino-Alto Adige, per l'anno 1953, delle quote di proventi erariali di cui all'art. 60 dello Statuto speciale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto l'art. 60 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visti gli articoli 57 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574;

Visto l'accordo tra il Governo e il Presidente della Giunta della Regione Trentino-Alto Adige;

Decreta:

Art. 1.

Alla Regione Trentino-Alto Adige sono attribuite per l'anno 1953, ai sensi dell'art. 60 dello Statuto, le seguenti percentuali di tributi erariali da calcolarsi sui versamenti, in conto competenza, avvenuti nel territorio della Regione stessa;

80 % delle imposte sulle successioni e donazioni, sul valore netto globale delle successioni, sulla manomorta, sul registro, nonchè delle tasse sulle concessioni governative percette in modo ordinario.

E' altresì attribuita alla detta Regione, per il suindicato anno, l'aliquota del 10 % dei proventi del lotto, percetti nel territorio medesimo, al netto delle vincite valutate presuntivamente nella misura del 40 % dei proventi stessi comprese quelle corrisposte direttamente dai ricevitori del lotto, nonchè la percentuale del 23 % dei proventi del Monopolio sui tabacchi per vendite afferenti al territorio regionale e limitatamente alla parte da considerare come imposta di consumo.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione del presente decreto relativo al semestre 1° gennaio-30 giugno 1953 sarà fronteggiato con parte dello stanziamento inscritto al capitolo 468 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1952-1953, e quello

relativo al semestre 1° luglio-31 dicembre 1953 farà carico al corrispondente capitolo del successivo esercizio 1953-1954.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 giugno 1953

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1953
Registro n. 79 *Presidenza, foglio n.* 105. — MASSIMO

(3055)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1953.

Contributo a favore dell'Istituto Cotoniero Italiano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 3 marzo 1934, n. 291, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1253, con il quale è stata conferita la personalità giuridica all'Istituto Cotoniero Italiano e sono stati determinati i suoi compiti, gli organi ed i mezzi occorrenti per il suo funzionamento;

Visto il decreto Ministeriale in data 8 luglio 1950, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1950, registro n. 6 Industria e commercio, foglio n. 221, con il quale è stato stabilito nella misura di L. 0,50 il contributo a favore dell'Istituto Cotonièro Italiano, previsto dall'art. 3 del citato regio decreto-legge 3 marzo 1934, n. 291;

Decreta:

Il contributo a favore dell'Istituto Cotoniero Italiano, previsto dall'art. 3 del regio decreto-legge 3 marzo 1934, n. 291, è fissato in L. 2 per ogni chilogrammo lordo di cotone importato in bioccoli o in massa greggio o tinto, ovvero di cascame di cotone importato, greggio o tinto, esclusi i « linters ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà efficacia fino al 30 giugno 1955.

Il presente decreto entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 aprile 1953

Il Ministro per l'industria e commercio
CAMPILLI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1953
Registro n. 2 *Industria e commercio, foglio n.* 98

(3074)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1953.

Rinnovazione della Commissione provinciale per il collocamento di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 26 gennaio 1950 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Napoli e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita nella provincia di Napoli, presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Mastrovito avv. Francesco, direttore dell'Ufficio regionale del lavoro;

Volpe dott. Francesco, funzionario dell'Ufficio del lavoro, designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Miraute ing. Ciro, rappresentante del Genio civile;

Porzio ing. Camillo, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura.

Fiorito dott. Giuseppe, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura:

Tuccillo Pasquale, Palumbo Agostino, Carangelo Carlo, D'Allio Corrado, Amodeo Alfredo, Vitagliano Francesco e Riccio dott. Salvatore, rappresentanti dei lavoratori;

Barbarulo Francesco, Menna avv. Franco, Renna ing. Carmelo e Treichler ing. Vittorio, rappresentanti dei datori di lavoro;

Giuffrè dott. Luigi, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 maggio 1953

Il Ministro: RUBINACCI

(2852)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1953.

Rinnovazione della Commissione provinciale per il collocamento di Firenze.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 17 gennaio 1950 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Firenze e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita nella provincia di Firenze, presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Dorigo dott. Ervano, direttore dell'Ufficio regionale del lavoro;

Calamandrei dott. Nello, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Rossi ing. Giuseppe, rappresentante del Genio civile;

Corsani prof. Gaetano, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Giovine per. agr. Luigi, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Montelatici on. Giulio, Bertoletti rag. Gino, Faggi Gaetano, Palazzeschi Vasco, Bacci Guglielmo, Pinzauti Mario e Ristori Pietro, rappresentanti dei lavoratori;

Postiglione dott. Guido, Einaudi avv. Mario, Giannoni dott. Giacomo e Ciampolini per. agr. Arsede, rappresentanti dei datori di lavoro;

Pucci Gaspero, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 maggio 1953

Il Ministro: RUBINACCI

(2968)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1953.

Corso legale delle monete metalliche « Italma » da L. 10 e da L. 5.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 24 dicembre 1951, n. 1405, che all'art. 1 autorizza, fra l'altro, la Zecca a fabbricare e ad emettere nuove monete in lega « Italma » in luogo di quelle autorizzate col decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 419;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 dicembre 1951, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1952, registro Tesoro n. 2, foglio n. 152, con il quale vengono stabilite le caratteristiche delle nuove monete metalliche limitatamente ai tagli da L. 10, da L. 5 e da L. 1 e se ne determinano i contingenti:

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 419, che detta norme per il riordinamento monetario;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 298, che autorizza la Zecca a fabbricare e ad emettere monete metalliche « Italma »;

Visto il decreto Ministeriale in data 19 dicembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 1946, registro Tesoro n. 3, foglio n. 76, che determina la decorrenza delle nuove monete e la cessazione del corso legale di quelle di bronzo e di acmonital;

Decreta:

Art. 1.

Le monete metalliche « Italma » da L. 10 e da L. 5 delle quali sono state autorizzate la fabbricazione e la emissione con la legge 24 dicembre 1951, n. 1405, avranno corso legale a decorrere dal 15 luglio 1953.

Art. 2.

Le monete metalliche in lega « Italma » nei tagli da L. 10 e da L. 5, la cui fabbricazione ed emissione furono autorizzate, con il decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 419, cesseranno di avere corso legale col 31 dicembre 1953 e saranno cambiate dalle sezioni di Tesoreria provinciale e dalla Tesoreria centrale fino al 31 marzo 1954.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 giugno 1953

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1953
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 177. — GRIMALDI

(3060)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1953.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana, presentate dalla Società di assicurazione « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società di assicurazione « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione, di due tariffe d'assicurazione sulla durata della vita umana, in sostituzione di quelle attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana, presentate dalla Società di assicurazione « Riunione Adriatica di Sicurtà », in sostituzione di quelle attualmente in vigore:

Tariffa III-a, relativa all'assicurazione temporanea, a premi annui, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato se questa avviene entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa III-u, relativa all'assicurazione temporanea a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato se questa avviene entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 19 giugno 1953

p. *Il Ministro*: CARCATERRA

(3041)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto Ministeriale 20 giugno 1953 è revocato il decreto Ministeriale 22 aprile 1953, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott. Chieffi Alessandro nel comune di Procida, distretto notarile di Napoli, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Giffoni Valle Piana, distretto notarile di Salerno.

(3032)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 maggio 1953, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1953, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal dott. Francesco Vitanza avverso il provvedimento 17 aprile 1952 del Ministero di grazia e giustizia con il quale si negava la corresponsione di indennità richieste dal magistrato suddetto.

(2890)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ameglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 13 marzo 1953, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1953, registro n. 17 Interno, foglio n. 349. è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ameglia (La Spezia), di un mutuo di L. 1.104.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(3066)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Delianuova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 21 gennaio 1953, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1953, registro n. 17 Interno, foglio n. 348, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Delianuova (Reggio Calabria), di un mutuo di L. 2.370.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951, in sostituzione del precedente mutuo di L. 2.494.000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250, del 27 ottobre 1952.

(3068)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Affile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 13 gennaio 1953, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1953, registro n. 17 Interno, foglio n. 347, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Affile (Roma), di un mutuo di L. 855.000, ai fini dell integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951, in sostituzione del precedente mutuo di L. 1.231.000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270, del 21 novembre 1952.

(3069)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Senigallia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 22 aprile 1953, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1953, registro n. 17 Interno, foglio n. 350, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Senigallia (Ancona), di un mutuo di L. 21.450.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(3067)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

Ruoli di anzianità

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, l'Amministrazione dei monopoli di Stato ha provveduto alla pubblicazione a stampa dei ruoli di anzianità del dipendente personale impiegati ed agenti secondo la situazione al 1° gennaio 1953.

(3033)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovo di zone venatorie di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura di Macerata Feltria e Lunano (Pesaro), della estensione di ettari 480 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 25 novembre 1947, viene rinnovata fino al 30 giugno 1956.

La zona di ripopolamento e cattura di Pezzana e Stroppiana (Vercelli), della estensione di ettari 311, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 25 ottobre 1947, viene rinnovata fino al 30 giugno 1956.

La zona di ripopolamento e cattura di Barcis (Udine), della estensione di ettari 1610 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 5 gennaio 1950, viene rinnovata fino al 30 giugno 1956.

La zona di ripopolamento e cattura di Prata di Pordenone (Udine), della estensione di ettari 320, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 4 gennaio 1950, viene rinnovata fino al 30 giugno 1956.

La zona di ripopolamento e cattura di Pasian di Prato, Colloredo di Prato e Campoformido (Udine), della estensione di ettari 736 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 2 gennaio 1950, viene rinnovata fino al 30 giugno 1956.

La zona di ripopolamento e cattura di Preone (Udine), della estensione di ettari 850 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 1° gennaio 1950, viene rinnovata fino al 30 giugno 1956.

La zona di ripopolamento e cattura di Ampezzo (Udine), della estensione di ettari 2980, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 1° luglio 1950, viene rinnovata fino al 30 giugno 1956.

La zona di ripopolamento e cattura di Cavazzo Carnico (Udine), della estensione di ettari 380 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 19 giugno 1950, viene rinnovata fino al 30 giugno 1956.

La zona di ripopolamento e cattura di Olgiate Comasco, Albiolo, Uggiate e Faloppio (Como), della estensione di ettari 330 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 21 agosto 1950, viene rinnovata fino al 30 giugno 1956.

La zona di ripopolamento e cattura di Nardò, Veglie e Salice Salentino (Lecce), della estensione di ettari 583 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 11 agosto 1950, viene rinnovata fino al 30 giugno 1956.

La zona di ripopolamento e cattura di Pontecurone (Alessandria), della estensione di ettari 700, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 21 agosto 1950, viene rinnovata fino al 30 giugno 1956.

La zona di ripopolamento e cattura di Mezzano (Alessandria), della estensione di ettari 415, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 6 febbraio 1948, viene rinnovata fino al 30 giugno 1956.

(2889)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1953, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1953, è stato accolto il ricorso straordinario presentato dal prof. Cumar Raffaele avverso il provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione di cui alla nota 27 giugno 1949, n. 4595, Direzione generale delle antichità, Div. IV.

(2895)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Classificazione nella terza categoria delle opere idrauliche per la sistemazione parziale del torrente Elvo

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 2684/2687 (registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1953 al registro n. 13 Lavori pubblici, foglio n. 85), sono state classificate nella terza categoria delle opere idrauliche quelle occorrenti alla sistemazione del torrente Elvo nel tratto dal ponte della strada provinciale Santhià-Buronzo al ponte della strada provinciale Vercelli-Biella ed interessanti i beni compresi nel perimetro segnato nella corografia in scala 1:25000, che, vistata dal Ministro per i lavori pubblici, fa parte integrante del decreto stesso.

(2944)

Classificazione nella terza categoria delle opere idrauliche per la sistemazione del torrente Sessera dal ponte della strada consorziale Coggiola-Portula alla confluenza con il Sesia.

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 2817 (registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1953 al registro n. 15 Lavori pubblici, foglio n. 123), sono state classificate nella terza categoria delle opere idrauliche quelle occorrenti alla sistemazione del torrente Sessera, nel tratto dal ponte della strada consorziale Coggiola-Portula alla confluenza col fiume Sesia, ed interessanti i beni inclusi nel perimetro delimitato nella corografia in scala 1:25000 del 24 marzo 1952, che vistata dal Ministero per i lavori pubblici, fa parte integrante del decreto stesso.

(2943)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 43.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 43 — Data: 11 luglio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Rieti — Intestazione: Felli Antonio fu Filippo — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1068 — Data: 12 febbraio 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Taranto — Intestazione: Chinese Giovanni di Vito Antonio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5863 — Data: 6 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Scandura Giovanni fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2203 — Data: 12 gennaio 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Modena — Intestazione: Ferrari Giuseppe fu Ambrogio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5251 — Data: 6 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Iannuzzi Cesare fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 3000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 6 giugno 1953

(2820) *Il direttore generale*: SALIMEI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 143

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 26 giugno 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,92	627,31
» Firenze	624,90	626,50
» Genova	624,91	626 —
» Milano	624,93	627 —
» Napoli	624,90	626,70
» Palermo	624,92	627 —
» Roma	624,91	627,25
» Torino	624,90	626 —
» Trieste	624,93	—
» Venezia	624,90	627 —

Media dei titoli del 26 giugno 1953

Rendita 3,50 % 1906	65,775
Id. 3,50 % 1902	61 —
Id. 3 % lordo	70,50
Id. 5 % 1935	96,25
Redimibile 3,50 % 1934	78,975
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,35
Id. 5 % (Ricostruzione)	93,275
Id. 5 % 1936	92,70
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1º aprile 1959)	97,15
Id. 5 % (» 1º aprile 1960)	97,125
Id. 5 % (» 1º gennaio 1961)	97,15
Id. 5 % (» 1º gennaio 1962)	97 —

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 26 giugno 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit. 624,92
1 dollaro canadese	» 627,12

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit. 1749,78

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Egitto	» 1794,55	» lira egiziana
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE V.

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di maggio 1953

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di maggio 1953 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà, fra l'altro, i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	DAL 1° LUGLIO 1952 AL 31 MAGGIO 1953			
	Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 30 GIUGNO 1952		44.054		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio effettive — competenza	1.383.130		1.345.183	
— residui	240.695		448.834	
Totale		1.623.825		1.794.017
In conto movimento di capitali — competenza	315.323		87.472	
— residui	6.336		80.419	
Totale		321.659		167.891
(*) Decreti di scarico				764
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	1.835 597		1 747.323	
Conti correnti	4.443 722		4.410.080	
Incassi da regolare	1 112 841		1.087 135	
Altre gestioni	2.239.277		2.095.609	
Totale		9.631.437		9.340.147
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	521		574	
Pagamenti da regolare	90.436		119.594	
Altri crediti	3.378 911		3.596.415	
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	1.125		1.522	
Totale		3.470.993		3 718 105
Totale generale incassi e pagamenti		15.091.968		15.020.924
Fondo di Cassa al 31 maggio 1953		—		71.044
Totale a pareggio		15.091.968		15.091.968

(*) Di cui L. 762 milioni emessi a norma dell'art. 7 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

SITUAZIONE DEL TESORO

	AL 31 MAGGIO 1953 (in milioni di lire)		
Fondo di Cassa		71.044	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	150		
Pagamenti da regolare	100.546		
Altri crediti	397.614		
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	937		
Totale crediti		499.247	
In complesso			570.291
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	2.300.877		
Conti correnti	403.012		
Incassi da regolare	64.025		
Altre gestioni	261.569		
Totale debiti			3.029.483
Situazione del Tesoro (passività)			2.459.192

Circolazione di Stato al 31 maggio 1953:		
Metallica	L.	2.276 —
Cartacea	»	37.171 —
	L.	39.447 —

L'ispettore generale: SANFILIPPO

p. *Il direttore generale del Tesoro*: GRÀ

(3073)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 31 MAGGIO 1953

ATTIVO

Voce			Importo
Oro in cassa	L.		4.224.283.322,32
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato alla Banca	»		1.772.798.105 —
Cassa	»		6.748.733.748,20
Portafoglio su piazze italiane	»		198.019.926.860,98
Effetti ricevuti per l'incasso	»		35.650.782,17
Anticipazioni	»		83.004.485.687,13
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»		—
Disponibilità in divisa all'estero	»		50.443.363.253,75
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»		30.737.255.208,10
Immobili per gli uffici	»		1 —
Debitori diversi	»		668.493.191.880,17
Partite varie	»		3.752.629.862,59
Anticipazioni al Tesoro - Temporanee	»		80.000.000.000 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»		342.697.000.000 —
Emissioni delle forze Alleate o per conto di esse:			
Amlire emesse direttamente dalle forze Alleate	L.	113.896.481.370 —	
Fondi in moneta nazionale forniti alle forze medesime	»	31.245.348.495 —	
			145.141.829.865 —
Impieghi in titoli per conto del Tesoro	L.		231.000.000.000 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»		13.764.208.093,11
Spese	»		4.993.239.246,04
	L.		1.864.828.600.915,56
Depositi in titoli e valori diversi	»		2.364.081.761.534,05
	L.		4.228.910.362.449,61
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		70.244.001,40
TOTALE GENERALE	L.		4.228.980.606.451,01

PASSIVO

Voce			Importo
Circolazione	L.		1.257.172.986.600 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		14.072.051.011,95
Depositi in conto corrente liberi	»		40.118.521.004,37
Conti correnti vincolati	»		369.442.757.444,95
Creditori diversi	»		95.731.326.143,41
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»		61.662.350.489,68
Idem — *Fondo speciale art. 9 legge 14 dicembre 1951, n. 1325*	»		6.611.800.000 —
Tesoro dello Stato - Aiuti internazionali:			
Governo italiano - Fondi in lire (saldo)	L.	51.924.320.278,07	
Governo italiano - Conto delle anticipazioni speciali (decreto legislativo n. 781 del 7-5-1948) per la costituzione dei Fondi in lire, al netto dei rimborsi	»	38.831.112.559,23	
			13.093.207.718,84
Rendite del corrente esercizio	L.		5.098.298.416,17
	L.		1.863.003.298.829,37
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	863.185.896 —	
Fondo di riserva straordinario	»	662.116.190,19	
			1.825.302.086,19
	L.		1.864.828.600.915,56
Depositanti	»		2.364.081.761.534,05
	L.		4.228.910.362.449,61
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		70.244.001,40
TOTALE GENERALE	L.		4.228.980.606.451,01

(3072)

Il Governatore: MENICHELLA

Il Ragioniere generale: PIERINI

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Incarico alla Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Catania, di giudicare gli analoghi concorsi a posti di veterinario condotto nelle provincie di Trapani e Caltanissetta.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, numero 446;

Visti gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, numero 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti i decreti del Prefetto di Trapani in data 30 gennaio 1951, n. 2127, e del Prefetto di Caltanissetta in data 30 maggio 1951, n. 6576, con i quali sono stati indetti pubblici concorsi a posti di veterinario condotto vacanti nelle rispettive Provincie al 30 novembre 1950;

Viste le lettere dei Prefetti delle provincie di Trapani e Caltanissetta, con le quali si rappresenta l'opportunità di affidare l'espletamento dei concorsi predetti alla Commissione giudicatrice dell'analogo concorso della provincia di Catania;

Visto il decreto commissariale in data 23 gennaio 1953, n. 20420.2/13698, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 febbraio 1953, n. 35;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1950 è incaricata di giudicare gli analoghi concorsi a posti di veterinario condotto vacanti nelle provincie di Trapani e Caltanissetta al 30 novembre 1950.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Catania

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e per otto giorni consecutivi, nell'albo delle Prefetture interessate.

Roma, addì 28 maggio 1953

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(2897)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorsi per l'ammissione di allievi al primo anno del 10° corso dell'Accademia militare in Modena

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, concernente l'ordinamento dell'Esercito;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329;

Visto il regio decreto 9 luglio 1936, n. 1546, concernente l'ordinamento degli istituti militari;

Vista la legge 9 giugno 1950, n. 449, concernente norme sull'ammissione all'Accademia militare e varianti al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 877, concernente il trattamento economico degli allievi delle Accademie militari per l'Esercito, per la Marina e per l'Aeronautica;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed estensioni, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1953, n. 57, concernente la elevazione del limite massimo di età per l'ammissione all'Accademia militare dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 50851/12106 in data 13 aprile 1953;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per esami o per titoli ed esami per l'ammissione di allievi al primo anno del 10° corso dell'Accademia militare di Modena:

a) concorso riservato agli allievi del collegio militare ed ai giovani licenziati dagli istituti civili d'istruzione, per quattrocentodiciotto posti (dei quali venti per il servizio automobilistico, sette per il servizio di commissariato (ruolo commissari), quattro per il servizio di commissariato (ruolo sussistenza) e ventisette per il servizio di amministrazione);

b) concorso riservato ai sottufficiali, per centocinquantanove posti (dei quali dieci per il servizio automobilistico, quattro per il servizio di commissariato (ruolo commissari), due per il servizio di commissariato (ruolo sussistenza), e tredici per il servizio di amministrazione).

Poichè i sottufficiali dei carabinieri che aspirano alla nomina a sottotenente nell'Arma propria, devono frequentare il biennio di accademia insieme a tutti gli altri allievi, il numero dei posti messi a concorso con la lettera *b*), comprende già l'aliquota di trenta posti che, al termine del biennio stesso dovrà essere devoluta all'Arma dei carabinieri, in base ai criteri di cui agli articoli dal 16 al 23.

Art. 2.

I posti che rimanessero disponibili dopo effettuate le ammissioni di cui alla lettera *b*) del precedente articolo, saranno devoluti, ad eccezione dell'aliquota riservata ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, ai candidati di cui alla lettera *a*) e viceversa.

Art. 3.

Il corso avrà inizio il 26 ottobre 1953 presso l'Accademia militare in Modena ed avrà la durata di due anni accademici, eccetto per quello di commissariato (ruolo commissari) che avrà la durata di un anno e si svolgerà, come i corsi di amministrazione e di sussistenza, presso l'Accademia dei servizi di commissariato e di amministrazione militare in Maddaloni.

Per i primi 55 giorni di corso le ammissioni all'Accademia da parte dei vincitori del concorso s'intendono effettuate in prova.

Gli allievi che al termine di detto periodo di tirocinio non avranno dimostrato di possedere le attitudini necessarie per seguire i corsi dell'Accademia, saranno rinviati dall'Istituto.

Il corso biennale, ad eccezione per gli ammessi ai corsi automobilistico, di sussistenza e di amministrazione, sarà unico per tutti gli allievi.

Al termine del corso, gli allievi idonei saranno nominati sottotenenti in servizio permanente nell'Esercito ed assegnati all'Arma dei carabinieri (limitatamente ai provenienti da detta Arma quali sottufficiali), alla fanteria, alla cavalleria, all'artiglieria o al genio, a seconda dell'attitudine dimostrata, dei risultati ottenuti negli studi e, possibilmente, dei loro desiderata.

CONCORSO RISERVATO AI PROVENIENTI DAL COLLEGIO MILITARE ED AI GIOVANI LICENZIATI DAGLI ISTITUTI CIVILI D'ISTRUZIONE

Art. 4.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che:

a) siano riconosciuti fisicamente idonei in seguito ad appositi accertamenti ed abbiano statura non inferiore ai seguenti limiti minimi:

per i giovani compresi tra il 17° ed il 18° anno di età: m. 1,61, se aspiranti alle varie armi o al servizio automobilistico, m. 1,60 se aspiranti ai restanti servizi;

per i giovani compresi tra il 18° ed il 20° anno di età: m. 1,62 se aspiranti alle varie armi o al servizio automobilistico, m. 1,61 se aspiranti ai restanti servizi;

per i giovani compresi tra il 20° ed il 22° anno di età: m. 1,63 se aspiranti alle varie armi o al servizio automobilistico, m. 1,62 se aspiranti ai restanti servizi;

b) siano celibi o vedovi senza prole;

c) abbiano, se minorenni non ancora arruolati di leva, il consenso del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante per contrarre l'arruolamento volontario nell'Esercito;

d) non siano stati espulsi da istituti d'istruzione o di educazione dello Stato;

e) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile e morale, da valutarsi a giudizio insindacabile del Ministero della difesa-Esercito;

f) abbiano compiuto, al 31 dicembre 1953, il 17° anno di età e non superato il 22° al 31 ottobre 1953. Per i candidati al corso di commissari, il limite massimo di età è di 26 anni, da non superarsi alla data di pubblicazione del presente bando;

g) posseggano o siano in grado di conseguire nella sessione autunnale di esami del 1953 uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di maturità classica;

diploma di maturità scientifica;

diploma di abilitazione, rilasciato dagli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri.

Gli aspiranti al corso di commissariato (ruolo ufficiali commissari), all'atto della presentazione della domanda di concorso, devono essere già in possesso di una delle seguenti lauree:

in giurisprudenza;

in economia e commercio;

in scienze politiche;

in scienze economiche marittime;

in scienze coloniali;

in chimica industriale;

in ingegneria industriale;

in scienze agrarie.

L'ammissione dei giovani che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero è subordinata al riconoscimento, da parte del Ministero della pubblica istruzione, della equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopra elencati.

All'uopo, gli interessati avranno cura di munire detti titoli delle prescritte dichiarazioni degli agenti diplomatici e consolari e di allegare i programmi degli studi compiuti.

Art. 5.

La domanda di ammissione, redatta su carta bollata da L. 24 e firmata dal padre o da chi esercita la patria potestà, qualora l'aspirante sia minorenne non arruolato di leva o non rivesta la qualità di militare alle armi, deve essere indirizzata al Comando dell'Accademia militare di Modena.

Essa deve essere presentata o fatta pervenire, entro il termine improrogabile del 1° agosto 1953:

a) al comandante del Collegio militare, se trattisi di allievo di detto istituto;

b) al comandante del Corpo, se trattisi di militare alle armi;

c) al comandante del distretto militare di residenza, se trattisi di giovani non ancora arruolati o di militari di truppa in congedo, o di ufficiali di complemento in congedo;

d) alle ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, se trattisi di cittadini italiani residenti all'estero.

L'ente designato a ricevere la domanda ha l'obbligo di munirla della data di presentazione.

Art. 6.

La domanda, conforme all'allegato n. 1 per i giovani minorenni non ancora arruolati, o all'allegato n. 1-*bis* per i giovani maggiorenni e per i minorenni che siano stati già comunque arruolati, anche se non alle armi, dovrà contenere le seguenti indicazioni

a) cognome, nome, paternità e data di nascita del concorrente;

b) esplicita dichiarazione del titolo di studio posseduto o che presume di conseguire nella prossima sessione autunnale;

c) per i giovani che debbono sostenere esami di riparazione, le materie da riparare;

d) corso prescelto (varie armi [senza specificare alcuna arma], automobilistico, commissari, sussistenza, amministrazione);

e) elenco dei documenti che vengono uniti alla domanda;

f) indirizzo esatto del concorrente. Ogni variazione dell'indirizzo dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Comando dell'Accademia militare in Modena. Questa tuttavia non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di varianti di recapito.

Art. 7.

Alla domanda devono essere allegati:

a) titolo di studio originale o copia autentica notarile debitamente legalizzata. Potrà essere esibito, in via provvisoria, un certificato in carta da bollo da L. 24, contenente i punti riportati nelle singole materie, rilasciato dal capo dell'istituto e legalizzato dall'autorità scolastica competente, con l'obbligo di sostituire entro il 31 marzo 1954 tale certificato col diploma avente valore di originale.

I concorrenti che debbono sostenere esami di riparazione dovranno inviare il titolo di studio direttamente al Comando dell'Accademia appena possibile e comunque non oltre il 25 ottobre 1953;

b) estratto dell'atto di nascita (carta bollata da L. 40), debitamente legalizzato dal tribunale o dal pretore;

c) certificato di stato civile libero (carta bollata da L. 24), rilasciato dall'ufficio dello stato civile, debitamente legalizzato dal tribunale o dal pretore;

d) certificato del casellario giudiziale (carta bollata da L. 85), debitamente legalizzato.

Non saranno accettati, nè certificati penali, nè certificati penali generali;

e) certificato di buona condotta (carta bollata da L. 24), rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza del concorrente e legalizzato dal prefetto;

f) certificato di cittadinanza italiana (carta bollata da L. 24), legalizzato dal prefetto, se sia stato rilasciato dal sindaco; dal tribunale o dal pretore, se rilasciato dall'ufficiale dello stato civile;

g) atto di assenso (carta bollata da L. 40) del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante, per contrarre l'arruolamento volontario nell'Esercito, qualora il concorrente sia minorenne non ancora arruolato. Quest'atto, di data non anteriore a quella del presente bando, deve essere redatto dal sindaco e legalizzato dal prefetto;

h) certificato (carta bollata da L. 24), per gli orfani dei caduti in guerra comprovante tale loro qualità, rilasciato dal presidente del Comitato provinciale degli orfani di guerra presso cui il candidato è iscritto, e vidimato dal prefetto;

i) copia autentica o notarile del decreto concessivo della pensione privilegiata ordinaria, oppure apposita dichiarazione, in carta da bollo da L. 24, rilasciata dal competente Ministero, per gli orfani dei caduti per servizio;

l) dichiarazione (carta bollata da L. 32), da rilasciarsi dai concorrenti che rivestano il grado di ufficiale di complemento per ottenere la cancellazione dai ruoli a mente della lettera *a*), n. 3, art. 58 della legge 9 maggio 1940, n. 369. La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione in Accademia. Sarà provveduto alla reintegrazione nel grado qualora il concorrente non conseguisse la nomina ad ufficiale in servizio permanente;

m) fotografia recente (in formato visita, senza cartoncino 4×6 -) del candidato con l'indicazione, leggibile, del nome, cognome e paternità. Nessuna legalizzazione sarà posta su detta fotografia;

n) per i candidati al corso di commissariato (ruolo commissari), tutti quei documenti che ritenessero utili ai fini della loro iscrizione nella graduatoria di merito, conformemente a quanto è specificato nel successivo art. 15.

Per i certificati a firma del sindaco di Roma e dei suoi delegati non è richiesta la legalizzazione.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli orfani di guerra, i figli degli invalidi di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di esibire domande e documenti in carta bollata.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato ovvero all'Amministrazione della difesa-Esercito, per altri concorsi.

Per casi di forza maggiore, il Ministero si riserva la facoltà di ammettere altri documenti o di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente bando.

Art. 8.

Non sarà dato corso alle domande presentate oltre il 1° agosto 1953 o insufficientemente documentate.

I candidati comunque non residenti in Italia, potranno presentare — entro il detto termine — la sola domanda, purchè i prescritti documenti pervengano al Comando dell'Accademia militare non oltre il 30° giorno successivo allo spirare del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 9.

Alle visite mediche ed agli esami, i candidati dovranno esibire la carta d'identità od altro documento di riconoscimento rilasciato da una Amministrazione dello Stato.

Art. 10.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, la partecipazione al concorso di qualsiasi candidato.

Art. 11.

Le visite mediche cui i candidati saranno sottoposti sono le seguenti:

a) visita preliminare collegiale (dal 5 al 14 agosto) presso l'ospedale militare della sede del Comando militare territoriale nel cui territorio è dislocato il corpo o distretto militare di residenza (ospedale militare di Cagliari per i residenti in Sardegna), nel giorno che sarà loro comunicato dal Comando militare territoriale stesso.

Per i giovani residenti all'estero, la visita preliminare sarà passata da un sanitario di fiducia delle ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, presso le sedi di tali rappresentanze (spese a carico dei concorrenti);

b) visita medica di appello: vi saranno sottoposti i candidati che, dichiarati inabili nella visita preliminare, ne abbiano fatta richiesta per iscritto seduta stante.

I giovani dichiarati inabili anche nella visita di appello o che vi abbiano rinunciato, saranno eliminati dal concorso.

Le visite di appello saranno iniziate il giorno successivo a quello della comunicazione dell'esito della visita preliminare, presso la Direzione di sanità del Comando militare territoriale.

Se in tale visita di appello dovesse consultarsi lo stesso specialista già sentito nella visita preliminare, il candidato sarà invitato a sostenere la visita di appello presso la Direzione di sanità del Comando militare territoriale viciniore.

Il giudizio di appello per i candidati residenti in Sardegna e per quelli comunque non residenti in Italia dichiarati non idonei alla visita preliminare, sarà devoluto insindacabilmente alla Commissione degli accertamenti definitivi di cui alla seguente lettera *c*);

c) visita di accertamento definitivo presso la sede della Accademia militare in Modena.

Vi saranno sottoposti tutti i candidati già dichiarati abili alla visita preliminare o di appello.

Il risultato è inappellabile.

In conseguenza i giovani dichiarati non idonei saranno eliminati dal concorso.

Art. 12.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice.

Art. 13.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) per gli aspiranti ai vari corsi (escluso quello di commissariato ruolo commissari):

un esame scritto di cultura generale;

un esame orale di matematica;

b) per gli aspiranti al corso di commissariato (ruolo commissari):

un esame scritto su di una delle seguenti discipline: diritto pubblico, diritto privato, economia politica, scienza delle finanze, geografia economica;

un esame orale sulle stesse discipline elencate per l'esame scritto.

Gli esami scritti avranno luogo il mattino del 1° settembre 1953, alle ore 8,30 presso le sedi dei Comandi militari territoriali, Comando militare della Sardegna per i concorrenti ivi residenti e, presso le ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, per i concorrenti residenti all'estero.

Gli esami orali avranno luogo presso la sede dell'Accademia militare in Modena, a decorrere dal 21 settembre 1953, in base ai programmi di cui all'allegato n. 2.

Saranno ammessi agli esami orali solo i candidati che avranno riportato l'idoneità nell'esame scritto e siano stati dichiarati abili nella visita medica di accertamento definitivo di cui alla lettera *c*) del precedente art. 11.

Saranno dichiarati idonei i candidati che, in ciascuna prova di esame (scritta ed orale), avranno riportato una votazione non inferiore a 10/20.

Art. 14.

All'atto dell'ammissione i giovani dovranno contrarre la ferma volontaria di due anni, sia nel caso siano stati già arruolati dai Consigli di leva, sia in caso contrario.

Graduatorie di ammissione.

Art. 15.

I posti disponibili verranno conferiti nell'ordine risultante da cinque distinte graduatorie di merito (per gli aspiranti alle varie armi e per gli aspiranti a ciascun servizio), nelle quali i candidati dichiarati idonei agli esami di concorso di cui all'art. 13 nonchè nella visita medica di accertamento definitivo, saranno iscritti in base ai seguenti criteri:

a) per le varie armi, il servizio automobilistico, di commissariato (ruolo sussistenza) e di amministrazione: in base alla media dei voti riportati negli esami di concorso.

A parità di media avranno la precedenza i provenienti dal Collegio militare e, successivamente, nell'ordine, le categorie indicate nell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed estensioni, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

b) per il servizio di commissariato (ruolo commissari): in base alla media dei voti riportati negli esami di concorso, maggiorata dal punto di valutazione dei titoli prodotti.

I titoli da valutarsi sono: il possesso di più di una laurea; la votazione riportata nei titoli accademici; il titolo di procuratore legale per i laureati in giurisprudenza. Per la valutazione complessiva dei detti titoli — che sarà fatta dalla stessa commissione esaminatrice — ogni componente della commissione disporrà di 20 punti; la somma dei punti assegnati da ciascun componente divisa per il numero degli stessi costituirà il punto di valutazione dei titoli.

A parità di merito saranno osservate le preferenze stabilite nel cennato art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed estensioni.

CONCORSO RISERVATO AI SOTTUFFICIALI

Art. 16.

Nell'espletamento del concorso di cui all'art. 1, lettera *b*), si osserveranno, per quanto ha tratto all'ammissibilità al concorso, alle visite mediche, agli esami di concorso, nonchè alla formazione delle graduatorie, le modalità, i termini e le condizioni tutte, ad eccezione di quelle di cui all'art. 14, stabilite per i concorrenti licenziati dagli Istituti civili d'istruzione, in quanto non risultino modificate dalle disposizioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 17.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso scade improrogabilmente il 18 agosto 1953.

La visita medica preliminare avrà luogo dal 24 al 29 agosto 1953.

Art. 18

Il concorso è riservato ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, del servizio automobilistico e della sussistenza, che riuniscano i seguenti requisiti:

a) posseggano o siano in grado di conseguire nella sessione autunnale di esami del 1953 uno dei titoli di studio di cui alla lettera *g*) dell'art. 4, in relazione al corso al quale aspirano;

b) abbiano non meno di due anni di servizio da sottufficiale al 18 agosto 1953;

c) non abbiano superato il 24° anno di età (il 27° per i sottufficiali dei carabinieri) alla data del presente bando, se aspiranti alle varie armi, al servizio automobilistico, alla sussistenza o all'amministrazione; il 27° anno di età, alla stessa data, se aspiranti al commissariato (ruolo commissari);

d) siano riconosciuti in possesso della voluta idoneità fisica ed abbiano statura non inferiore a m. 1,63 (m. 1,62 per i candidati ai corsi di commissariato [ruolo commissari e ruolo sussistenza] e di amministrazione);

e) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso dalle autorità incaricate di esprimere i giudizi sull'avanzamento per qualità morali ed intellettuali, per cultura, per i precedenti di servizio ed eventuali benemerenze di guerra.

Art. 19.

I sottufficiali di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio possono partecipare al concorso per le varie armi.

I sottufficiali dei carabinieri aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente nell'Arma propria devono partecipare al concorso per le varie armi.

I sottufficiali del servizio automobilistico possono partecipare al concorso per detto servizio.

Ai servizi di commissariato (ruolo commissari e ruolo sussistenza) e di amministrazione possono concorrere i sottufficiali di tutte le armi (compresa quella dei carabinieri) e servizi.

Art 20.

Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i sottufficiali che siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento o vi abbiano rinunciato e coloro che avendo già frequentato un corso di studio presso l'Accademia ne siano stati rinviati per insuccesso negli studi o per motivi disciplinari.

Art. 21

I sottufficiali che aspirino a partecipare al concorso dovranno inoltrare apposita domanda su carta bollata da L. 24 al proprio comandante di corpo, entro il 18 agosto 1953.

Nella domanda, oltre alla dichiarazione del titolo di studio posseduto, dovranno dichiarare di rinunciare al grado rivestito, per conseguire l'ammissione in qualità di allievo.

Ciascun aspirante dovrà unire alla domanda:

a) il titolo di studio, con le modalità indicate nella lettera a) del precedente art. 7;

b) l'estratto dell'atto di nascita (carta bollata da L. 40), debitamente legalizzato dal tribunale o dal pretore;

c) una fotografia conforme alle prescrizioni della lettera m) dal predetto art. 7;

d) tutti quegli altri documenti che i candidati al corso di commissariato (ruolo commissari) ritenessero utili produrre ai fini della loro iscrizione nella graduatoria di merito.

Art. 22.

Le graduatorie determineranno l'ordine secondo il quale i singoli candidati saranno ammessi all'Accademia fino a concorrenza del numero dei posti disponibili per ciascun corso.

Art 23

All'atto della loro ammissione all'Accademia, i sottufficiali rinunceranno al grado rivestito e ai relativi assegni per la durata dei corsi.

Disposizioni comuni ad ambedue i concorsi

Art. 24.

Il Comando dell'Accademia militare trasmetterà al Ministero della difesa-Esercito, per l'approvazione, le graduatorie di ammissione, con l'indicazione, per ogni candidato, di tutti gli elementi che hanno influito nella loro formazione.

Le graduatorie saranno corredate delle domande e dei documenti relativi a ciascun candidato.

Nelle graduatorie dei candidati al corso di commissariato (ruolo ufficiali commissari) dovrà essere fatta esplicita menzione dei titoli valutati ai sensi dell'art. 15, lett. b), specificandosi il relativo punto assegnato; alle dette graduatorie sarà unito un verbale — in triplice esemplare — dal quale risultino i criteri seguiti dalla commissione nella valutazione dei titoli.

Sarà inoltre fatto pervenire un unico elenco generale dei concorrenti, in ordine alfabetico, con il risultato degli esami e della visita medica di accertamento definitivo.

Trattamento economico degli allievi

Art. 25.

Le spese riflettenti il vitto e la prima vestizione degli allievi nonchè la successiva manutenzione del corredo per i provenienti dai sottufficiali sono a carico dello Stato.

Art. 26.

Agli allievi è attribuita una indennità giornaliera di L. 308 pari cioè a quella prevista per gli allievi dell'Accademia della Guardia di finanza.

Detta indennità, da servire per la prima vestizione all'atto della nomina ad ufficiale in servizio permanente non è dovuta per i corsi che si ripetono e sarà mensilmente depositata, a cura del Comando dell'Accademia, su di un apposito libretto nominativo di risparmio e liquidata all'atto dell'anzidetta nomina.

Le quote relative agli allievi che comunque cessino dalla Accademia prima della nomina stessa saranno versate in Tesoreria.

Art. 27.

Sono a carico degli allievi le spese relative all'istruzione, e cioè per l'acquisto di libri di testo ed oggetti di cancelleria, nonchè quelle di carattere personale e straordinario. Nessun allievo può esserne dispensato.

Sono inoltre a carico degli allievi non provenienti dai sottufficiali le spese per la manutenzione del vestiario.

Per il pagamento delle spese di cui sopra, poste a carico degli allievi, le rispettive famiglie dovranno corrispondere al Comando dell'Accademia:

a) per cancelleria e libri di testo: L. 12.000 in tre rate uguali ad uguale scadenza;

b) per manutenzione corredo: L 5000 (da versare in due rate uguali, una all'atto dell'ammissione, l'altra sei mesi dopo);

c) per spese di carattere personale e straordinario e per far fronte ad eventuali danni individuali o collettivi: L. 2000 da versare all'atto della ammissione.

Tutte le somme dovute come sopra dovranno essere accreditate esclusivamente sui conti correnti intestati ai rispettivi istituti e, precisamente, sul n. 8/12707 per l'Accademia militare e sul n. 6/5011 per l'Accademia dei servizi di commissariato e di amministrazione militare.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 giugno 1953

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1953
Registro Difesa-Esercito n. 23, *foglio n.* 39. — TEMPESTA

ALLEGATO N. 1
(Artt. 5 e 6 del bando di concorso)

Modello della domanda di partecipazione ai concorsi

(In carta da bollo da L. 24)
(da compilare per i giovani minorenni non ancora arruolati)

Al Comando dell'Accademia Militare
MODENA

Il sottoscritto (1) . . . . domanda che suo figlio (o pupillo) (2) domiciliato a Provincia di Via n. venga ammesso a partecipare al concorso indetto per l'anno accademico 1953-54 per l'ammissione in qualità di allievo al corso di (3) (4) . . . .

Unisce i seguenti documenti:

. . . .

Il sottoscritto, presa conoscenza del bando di concorso, dichiara di consentire senza riserve, in tutto ciò che è in esso stabilito.

li . . . 1953.

(firma leggibile del padre o di chi ne esercita la patria potestà)

AVVERTENZE

I. — Il termine utile per la presentazione delle domande ai Comandi competenti a riceverle scade improrogabilmente il 1° agosto 1953.

II. — Nel caso che la domanda sia firmata dal tutore allegare l'atto costitutivo di tutela.

---

(1) Cognome, nome e paternità del genitore o del tutore o di chi ne esercita la patria potestà.

(2) Nome, cognome e paternità del giovane.

(3) Per gli aspiranti al corso delle armi, indicare soltanto « varie armi » senza cioè specificare quale arma.

(4) Per il titolo di studio inserire nella domanda una delle seguenti dichiarazioni a seconda dei casi:

« Dichiara che il candidato è in possesso del diploma di . . che unisce in originale (o copia autentica notarile) ».

oppure:

« Dichiara che il candidato ha conseguito il diploma di Esibisce però in sua sostituzione il certificato di studio rilasciato dal Preside e legalizzato dal Provveditore agli studi ».

oppure:

« Dichiara che il candidato presume di conseguire nella seconda sessione del corrente anno scolastico il diploma di e che pertanto fa riserva di presentare detto titolo non oltre il 25 ottobre 1953.

ALLEGATO N. 1-*bis*
(Artt. 5 e 6 del bando di concorso)

Modello della domanda di partecipazione ai concorsi

(In carta da bollo da L. 24)
(da compilare dai giovani maggiorenni o dai minorenni che siano stati già comunque arruolati, anche se non alle armi)

Al Comando dell'Accademia Militare
MODENA

Il sottoscritto (1) . . domiciliato a Provincia di Via n. chiede di essere ammesso a partecipare al concorso indetto per l'anno accademico 1953-54 per l'ammissione in qualità di allievo del corso di (2)

(3) . . . .

Unisce i seguenti documenti:

. . . .

Il sottoscritto, presa conoscenza del bando di concorso, dichiara di consentire, senza riserva, in tutto ciò che è in esso stabilito.

. . . . li . . . . 1953.

Il concorrente
(*Firma leggibile*)

AVVERTENZE

Il termine utile per la presentazione delle domande ai Comandi competenti a riceverle scade improrogabilmente il 1° agosto 1953.

---

(1) Cognome, nome e paternità del concorrente.

(2) Per gli aspiranti al corso delle armi, indicare soltanto « varie armi », senza cioè specificare quale arma.

(3) Per il titolo di studio inserire nella domanda una delle seguenti dichiarazioni a seconda dei casi:

« Dichiara di essere in possesso del diploma di . . . . che unisce in originale (o copia autentica notarile) ».

oppure:

« Dichiara di aver conseguito il diploma di . . . Esibisce però in sua sostituzione il certificato di studio rilasciato dal Preside e legalizzato dal Provveditore agli studi ».

oppure:

« Dichiara che presume di conseguire nella seconda sessione del corrente anno scolastico il diploma di e che pertanto fa riserva di presentare detto titolo non oltre il 25 ottobre 1953.

ALLEGATO N. 2 (art. 13).

Programma degli esami di concorso per l'ammissione ai corsi delle varie armi e dei servizi: automobilistico, di commissariato (ruolo sussistenza) e di amministrazione.

Cultura generale
(prova scritta)

La prova consisterà nello svolgimento di un tema (da scegliersi dal candidato fra tre proposti) di cultura generale, corrispondente alle discipline sociali, politiche, storiche, geografiche e filosofiche, impartite nei corsi liceali.

Il candidato dovrà dimostrare:

1. Attitudine ad esprimere il proprio pensiero in forma piana, sintetica e concreta, dando prova di essere padrone della lingua italiana.

2. Attitudine al ragionamento e capacità di dedurre dai fatti e dalle cause gli effetti e la conclusione.

3. Maturità di mente e di pensiero e cultura corrispondente agli studi fatti.

Durata dell'esame: 5 ore.

Matematica
(prova orale)

L'esame avrà la durata massima di 30 minuti e verterà per gli *aspiranti alle varie armi* ed al *servizio automobilistico* su quattro tesi del programma estratte a sorte: due di algebra la prima fra quelle comprese dalla 1ª alla 6ª, la seconda fra la 7ª e la 9ª), una di geometria ed una di trigonometria; per gli aspiranti ai *servizi di amministrazione e di commissariato (ruolo sussistenza)* su tre tesi estratte a sorte due di algebra (esclusi gli argomenti di cui alla nota X) ed una di geometria.

Durante l'esame sono richiesti al candidato, non l'esposizione sistematica di trattazioni teoriche indicate esplicitamente o implicitamente dal programma, ma semplici ed appropriati esercizi che richiedano, oltre la conoscenza della materia, la capacità di applicare le nozioni teoriche alla risoluzione di problemi pratici.

Il candidato dovrà dimostrare di aver assimilato i concetti nell'essenza e nelle correlazioni, passando con precisione di linguaggio, con sobrietà di esposizione e con rigore logico dalla teoria all'applicazione.

Algebra:

1ª tesi: Regole generali sul calcolo algebrico Operazioni sui binomi e sui polinomi Potenze di binomi e polinomi.

2ª tesi: Scomposizione in fattori Divisibilità per $(X \pm a)$ Regola del Ruffini.

3ª tesi Frazioni algebriche.

4ª tesi: Equazioni di 1° grado ad una incognita Disequazioni di 1° grado ad una incognita Sistemi di equazioni di 1° grado.

5ª tesi: Equazioni di 2° grado ad una incognita Equazioni biquadratiche Disequazioni di 2° grado.

6ª tesi Teoremi sui radicali Equazioni con radicali - Disequazioni frazionarie ed irrazionali.

7ª tesi Logaritmi ed uso delle tavole logaritmiche Progressioni aritmetiche.

8ª tesi: Risoluzione di espressioni col calcolo logaritmico - Equazioni esponenziali Progressioni geometriche.

9ª tesi: Equazioni logaritmiche Sistemi e problemi di 2° grado.

Nota X: Gli aspiranti ai servizi di commissariato (ruolo sussistenza) e di amministrazione non sono tenuti alla preparazione sui seguenti argomenti Progressioni aritmetiche e geometriche Disequazioni di 1° e 2° grado, frazionarie ed irrazionali.

Geometria:

1ª tesi: Equivalenza fra figure piane Teorema di Pitagora e sue applicazioni Similitudini sul piano Teorema di Talete e sue applicazioni Costruzioni grafiche fondamentali (media geometrica, terza, quarta proporzionale) Sezione aurea di un segmento e sue applicazioni.

2ª tesi: Proprietà fondamentali di geometria solida (rette e piani nello spazio, ortogonalità e parallelismo diedri e triedri angoloidi - uguaglianze di figure spaziali - equivalenze dei solidi).

3ª tesi: Regole per il calcolo di lunghezza, aree, volumi di figure elementari (triangolo, parallelogramma, poligoni regolari, cerchio e sue parti, prisma e cilindro, piramide e cono, tronco di piramide e di cono, sfera e sue parti).

4ª tesi: Semplici problemi di algebra applicati alla geometria.

Trigonometria:

1ª tesi: Misura degli archi e degli angoli, coordinate sopra la retta, sulla circonferenza e nel piano.

Definizioni delle funzioni circolari, loro periodicità e variazione.

Relazioni fra le funzioni circolari di archi supplementari, complementari, ecc.

Relazioni fra le funzioni circolari di uno stesso arco. Valori delle funzioni circolari e di alcuni archi.

Riduzione al 1° quadrante. Uso delle tavole trigonometriche.

2ª tesi: Formule di addizione, di duplicazione, di bisezione e di prostaferesi. Verifica di identità trigonometriche e risoluzione di equazioni trigonometriche.

3ª tesi: Relazione tra gli elementi di un triangolo rettangolo e risoluzione dei triangoli rettangoli.

4ª tesi: Il teorema dei seni e il teorema di Carnot. Risoluzione dei triangoli non rettangoli. Area di un triangolo.

5ª tesi: Applicazione della trigonometria ai più semplici problemi pratici.

Programma degli esami di concorso per l'ammissione al corso di commissariato (ruolo ufficiali commissari)

I Gruppo
DIRITTO PUBBLICO

A) Diritto costituzionale:

1ª tesi: *Il diritto costituzionale in generale*: cenni storici le fonti concetto ed aspetti fondamentali dello Stato; la sfera di azione dello Stato; le unioni dello Stato con altri enti; il Governo dello Stato.

2ª tesi Cittadini e sudditi dello Stato: formazione, modificazioni costituzionali ed estinzione dello Stato; cenni sui vari organi costituzionali Il Presidente della Repubblica il Senato La Camera dei Deputati Il Gabinetto.

3ª tesi: *Cenni sulle leggi*: principi generali le leggi formali le leggi delegate decreti-legge ed altre ordinanze di necessità i regolamenti dello Stato e degli enti ausiliari il diritto non scritto principi generali della funzione esecutiva e le varie manifestazioni della potestà esecutiva; principi generali sulla giurisdizione; principi generali sulle libertà civili.

B) Diritto amministrativo:

4ª tesi: Concetto di amministrazione e di diritto amministrativo — le fonti del diritto amministrativo. — *I soggetti del diritto amministrativo*: Concetto di ente pubblico — gli enti parastatali — conseguenze della pubblicità degli enti — gli organi e gli uffici — rapporti fra i vari organi gerarchia ed autarchia — i funzionari od agenti pubblici — esercizio privato di pubblica funzione.

5ª tesi Gli impiegati pubblici — stato giuridico ed economico degli impiegati — natura giuridica nel rapporto di impiego — la rappresentanza nel diritto pubblico — organi della amministrazione centrale — il Presidente della Repubblica — il Presidente del Consiglio dei Ministri — il Consiglio dei Ministri — i Ministri — i Ministeri.

6ª tesi Amministrazioni ed aziende autonome — collegi consultivi centrali — il Consiglio di Stato — la Corte dei conti — l'Avvocatura dello Stato — amministrazione locale — la circoscrizione amministrativa — la Regione — la Provincia — il Comune — il Prefetto e la Prefettura — altri uffici governativi locali di maggiore importanza — le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza — i consorzi di enti pubblici.

7ª tesi: *Atti e rapporti amministrativi*: concetto di atto amministrativo — caratteri dell atto amministrativo — forma degli atti amministrativi figure tipiche degli atti amministrativi — vizi degli atti amministrativi e loro effetti.

8ª tesi Le potestà dell'amministrazione — le prestazioni dell'amministrazione (pubblici servizi) — rapporti obbligatori di diritto pubblico — rapporti di diritto privato degli enti pubblici — trasferimento e distinzione dei rapporti di diritto amministrativo.

9ª tesi: *La giustizia amministrativa*: vicende storiche — denuncia — opposizione — ricorso gerarchico — ricorso straordinario — azione giudiziaria — distinzione fra diritti ed interessi — giurisdizione amministrativa ordinaria — loro natura giuridica e competenza — ammissibilità del ricorso — ricorso — contro ricorso — ricorso incidentale — il giudizio — la decisione e le sue impugnative — giurisdizioni amministrative speciali — l'arbitrato nel diritto amministrativo — conflitti di competenza, di giurisdizione, di attribuzione.

II Gruppo
DIRITTO PRIVATO

A) Parte generale:

1ª tesi: Concetto del diritto in generale; diritto oggettivo — distinzione; le fonti del diritto oggettivo; efficacia del diritto oggettivo nel tempo e nello spazio; interpretazione del diritto oggettivo; il diritto soggettivo — distinzione.

2ª tesi: I soggetti dei diritti; le persone fisiche e la loro capacità — cause che modificano la capacità — cessazione della capacità; assenza; gli atti dello stato civile; le persone giuridiche; associazioni e comitati non riconosciuti.

3ª tesi: Oggetto dei diritti: le cose — i beni; vita dei diritti soggettivi: acquisto, modificazione e perdita dei diritti soggettivi; fatti giuridici; i negozi giuridici; elementi essenziali nel negozio giuridico — la volontà; la rappresentanza; la causa; elementi accidentali del negozio giuridico: la condizione — il termine — il modo; imperfezione — inefficacia — invalidità del negozio giuridico; prescrizione; usucapione ed istituti affini.

B) Parte speciale:

4ª tesi nozioni fondamentali sul diritto delle persone; nozioni fondamentali sul diritto di famiglia; nozioni fondamentali sul diritto delle successioni; i diritti reali: nozioni generali — caratteri — distinzioni; la proprietà nozioni — caratteri — limitazioni — modi di acquisto — tutela della proprietà; i diritti reali di godimento; la superficie — l'enfiteusi — l'usufrutto — l'uso — l'abitazione — le servitù; diritti di garanzia: il pegno — l'ipoteca; la comunione.

5ª tesi il possesso: nozioni generali — acquisto — perdita e successione nel possesso — accessione — forma del possesso — tutela del possesso; diritti di obbligazione; nozioni generali; vincolo giuridico — obbligazioni naturali; prestazioni; distinzioni delle obbligazioni.

6ª tesi i soggetti dell'obbligazione; obbligazione con pluralità di soggetti — obbligazioni solidali; mutamenti soggettivi dell'obbligazione — adempimento delle obbligazioni; inadempimento delle obbligazioni — responsabilità contrattuali; tutela delle obbligazioni; estinzione delle obbligazioni.

7ª tesi. le obbligazioni di contratto — elementi — distinzioni — formazioni. modificazioni e cessazioni dei contratti; i contratti speciali in particolare; fatti illeciti; altre fonti di obbligazione; pubblicità degli atti giuridici — trascrizioni; prova dei diritti.

III Gruppo
SCIENZA DELLE FINANZE E DIRITTO FINANZIARIO

A) Parte generale:

1ª tesi definizione, concetto e finalità della scienza delle finanze; varie concezioni del fenomeno finanziario; i bisogni collettivi; i pubblici servizi; il patrimonio dello Stato: beni patrimoniali e beni demaniali.

2ª tesi: l'amministrazione del patrimonio dello Stato; le entrate e le spese pubbliche; generalità sulle entrate e loro distinzioni; le entrate pubbliche nell'ordinamento positivo dello Stato italiano; generalità sulle spese pubbliche, varie categorie di spese pubbliche; le spese pubbliche nell'ordinamento positivo dello Stato italiano.

3ª tesi la finanza tributaria; le entrate derivate in generale; le tasse, le imposte e loro distinzioni; i principi giuridici che regolano le imposte; i principi economici che regolano le imposte; l'oggetto delle imposte; l'accertamento e l'esazione delle imposte; il contenzioso tributario; i ruoli in particolare.

B) Parte speciale:

4ª tesi: le imposte dirette in particolare; le imposte indirette in particolare; le tasse in particolare; la finanza locale; conoscenza approfondita della legge e del regolamento sulla amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

GEOGRAFIA ECONOMICA

A) Parte generale:

5ª tesi: definizioni, concetto, finalità della geografia economica; gli elementi naturali sotto l'aspetto economico (acqua, aria, terra); le forme fondamentali della produzione e del commercio; le vie di comunicazione e di scambio.

6ª tesi i principali vegetali utili all'uomo: cereali, piante zuccherine, alcooliche, nervine, oleifere, foraggere, industriali; produzione, consumo, scambio; i principali animali utili all'uomo e loro derivati produzione, consumo, scambio: le principali materie prime minerali (con particolare riferimento ai combustibili solidi, liquidi e gassosi).

B) PARTE SPECIALE:

7ª tesi: generalità fisico-economiche dell'Italia; l'agricoltura, l'allevamento e la pesca in Italia; l'industria in Italia, con particolare riferimento a quella alimentare (molitura, panificazione, pastificazione, conserve, ecc.) a quella tessile, a quella dei cuoiami ed a quella delle materie plastiche.

8ª tesi: i principali scambi dell'Italia con l'estero; bilancia economica e bilancia commerciale; lo sviluppo delle vie e dei mezzi di comunicazione in Italia (terrestri, marittimi, aerei); prospettive economiche dell'Italia.

ECONOMIA POLITICA

9ª tesi: i concetti fondamentali dell'economia politica; i fattori della produzione; il lavoro nella evoluzione economica; il capitale e la sua importanza nei rapporti dell'economia sociale.

10ª tesi: le varie specie di imprese; gli elementi economici delle imprese; le industrie e le macchine; lo scambio di beni; la remunerazione dei servizi.

Roma, addì 20 giugno 1953

Il Ministro: PACCIARDI

(3037)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria generale del concorso a sette posti di vice assistente in prova (gruppo C, grado 12°) nel ruolo speciale dei Servizi antincendi.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 3 marzo 1952, registrato alla Corte dei conti addì 5 giugno 1952, registro n. 13 Interno, foglio n. 372, con il quale è stato indetto un concorso per esami a sette posti di vice-assistente in prova (grado 12°) nel ruolo dei servizi speciali di gruppo *C* dei Servizi antincendi;

Visto il decreto Ministeriale 6 novembre 1952, registrato alla Corte dei conti in data 27 dicembre 1952, registro n. 29 Interno, fòglio n. 212, con il quale è stato provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso stesso;

Visti i verbali della competente Commissione esaminatrice;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 702;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei e vincitori del concorso suddetto:

1. Riposati Nicola	punti	77,97 su 100
2. Paparelli Domenico	»	76,28 »
3. Galasso Francesco	»	75 — »
4. Mazza Carlo	»	71,45 »
5. Mazzacano Giovanni	»	71,30 »
6. Nocerino Salvatore	»	67,78 »
7. Leone Antonino	»	67,15 »

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 aprile 1953

p. *Il Ministro*: BUBBIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1953
Registro n. 17, foglio n. 142

(3050)

PREFETTURA DI LIVORNO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Livorno

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Visto il proprio decreto n. 12274 Div. 3ª san. del 23 aprile 1953, con il quale è stata fatta la dichiarazione dei vincitori delle condotte mediche vacanti in provincia di Livorno al 28 febbraio 1951 e posto a concorso con decreto prefettizio n. 6321 Div. 3ª san. del 28 febbraio 1951;

Viste le rinunzie dei dottori Bassi Gabriele, Trincas Claudio e Guideri Guido rispettivamente alle condotte mediche di Nugola (Collesalvetti) Marciana (capoluogo) e Pomonte (Marciana);

Considerata la necessità di dichiarare vincitori in sostituzione dei predetti sanitari e per le condotte sopraindicate, i sanitari idonei aventi diritto, in relazione all'ordine delle preferenze indicate dagli stessi;

Visti l'art. 69 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 24 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 12274 Div. 3ª san. del 23 aprile 1953, i seguenti medici sono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ciascuno segnata:

1) Evangelista dott. Crescenzo: condotta medica di Nugola (Collesalvetti);

2) Guideri dott. Guido: condotta medica di Marciana (capoluogo);

3) Tamberi dott. Gino: condotta medica di Pomonte (Marciana).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali e affisso, per otto giorni interi e consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Livorno, addì 11 giugno 1953

Il prefetto: GORINI

(2979)

PREFETTURA DI COSENZA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cosenza

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Veduti i propri decreti n. 42002 e n. 42002/1 in data 17 novembre 1952;

Vedute le rinuncie presentate dalle vincitrici;

Decreta:

Le seguenti partecipanti al concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Cosenza, indetto con decreto n. 4425, in data 10 marzo 1952, sono dichiarate vincitrici della sede indicata a fianco di ciascuna:

Grisolia Ida: Pietrapaola.

Cosenza, addì 3 giugno 1953

Il prefetto: MARFISA

(2962)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.